

Statuto

# Associazione SWICA Organizzazione sanitaria con sede a Winterthur

10 giugno 2023

**SWICA**

# Sommario

<b>I. Disposizioni generali</b> .....	<b>3</b>	<b>IV. Scioglimento e liquidazione</b> .....	<b>7</b>
Art. 1 Nome, forma giuridica, sede .....	3	Art. 20 Scioglimento e liquidazione .....	7
Art. 2 Scopo .....	3	<b>V. Disposizioni finali e transitorie</b> .....	<b>8</b>
Art. 3 Requisiti di forma nelle questioni dell'associazione .....	3	Art. 21 Disposizioni transitorie .....	8
<b>II. Adesione all'associazione</b> .....	<b>3</b>	Art. 22 Entrata in vigore .....	8
Art. 4 Appartenenza all'associazione – inizio e durata .....	3		
Art. 5 Diritti e doveri dei membri .....	3		
<b>III. Organizzazione</b> .....	<b>3</b>		
Art. 6 Organi .....	3		
Art. 7 Le regioni di mercato .....	4		
Art. 8 Totalità dei membri (votazione per corrispondenza) .....	4		
Art. 9 Assemblea dei delegati, composizione .....	4		
Art. 10 Assemblea dei delegati, convocazione .....	5		
Art. 11 Assemblea dei delegati, svolgimento e delibere .....	5		
Art. 12 Assemblea dei delegati, competenze .....	6		
Art. 13 Comitato, composizione .....	6		
Art. 14 Comitato, delibere .....	6		
Art. 15 Comitato, competenze .....	7		
Art. 16 Rappresentanza .....	7		
Art. 17 Ufficio di revisione .....	7		
Art. 18 Finanziamento .....	7		
Art. 19 Contabilità, anno contabile .....	7		

# Statuto dell'associazione SWICA Organizzazione sanitaria

## I. Disposizioni generali

### Art. 1 Nome, forma giuridica, sede

L'Associazione SWICA Organizzazione sanitaria (in seguito: «l'associazione») è un'associazione politicamente e confessionalmente neutrale ai sensi dell'art. 60 ss. del Codice civile svizzero, con sede a Winterthur.

### Art. 2 Scopo

1. Quale istituzione del Gruppo SWICA, l'associazione si prefigge:
  - a) la tutela degli interessi di tutte le persone assicurate presso una società del Gruppo contro le conseguenze economiche di malattia, infortunio, maternità, invalidità e decesso, secondo le condizioni generali d'assicurazione;
  - b) la promozione di tutte le misure relative a un'assistenza sanitaria durevole, efficiente, finanziariamente sostenibile e dignitosa per tutte le persone assicurate presso una società del Gruppo;
  - c) di garantire il successo e lo sviluppo sostenibile del Gruppo SWICA.
2. L'associazione persegue questo scopo in particolare detenendo partecipazioni nelle società del Gruppo SWICA e, se opportuno, azioni di altre assicurazioni malattia.
3. La società può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, fornire garanzie reali di qualsiasi tipo e stipulare garanzie personali e fideiussioni per società affiliate e terzi.

### Art. 3 Requisiti di forma nelle questioni dell'associazione

Le comunicazioni ai membri possono essere effettuate con effetto giuridicamente vincolante in forma analogica o digitale.

Sono legalmente efficaci anche quando vengono recapitate all'ultimo indirizzo postale o e-mail noto o sulla piattaforma digitale indicata dal membro interessato.

## II. Adesione all'associazione

### Art. 4 Appartenenza all'associazione – inizio e durata

1. È considerata membro dell'associazione ogni persona che stipula un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal o un'assicurazione complementare ai sensi della LCA con un assicuratore del Gruppo assicurativo SWICA.
2. L'adesione all'associazione si estingue se vengono a mancare le condizioni ai sensi dell'articolo 4, cifra 1 del presente statuto o tramite dichiarazione di uscita.
3. La Fondazione SWICA Organizzazione sanitaria con sede a San Gallo (di seguito: «Fondazione SWICA») può aderire all'associazione in qualità di membro.

### Art. 5 Diritti e doveri dei membri

1. Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutte le persone, membri dell'associazione, che hanno l'esercizio dei propri diritti e doveri. Gli interessi di un membro che non ha l'esercizio dei propri diritti e doveri sono tutelati dalla sua/dal suo rappresentante legale. Non si percepisce nessuna quota associativa.
2. È esclusa la responsabilità personale dei membri per gli obblighi dell'associazione.
3. Una volta estinta l'appartenenza, non sussiste alcun diritto legale nei confronti dell'associazione.

## III. Organizzazione

### Art. 6 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) la totalità dei membri (votazione per corrispondenza);
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Comitato;
- d) l'ufficio di revisione.

## **Art. 7 Le regioni di mercato**

Le regioni di mercato del Gruppo SWICA sono definite dal Consiglio d'amministrazione di SWICA Holding AG. L'associazione le adotta come circoscrizioni elettorali ai fini dell'elezione e del numero delle persone delegate.

Anche la Fondazione SWICA è considerata una regione di mercato (senza volume dei premi).

## **Art. 8 Totalità dei membri (votazione per corrispondenza)**

La totalità dei membri rappresenta l'organo supremo, che esercita la propria funzione mediante l'Assemblea dei delegati eletta. La maggioranza semplice delle persone votanti decide. La votazione per corrispondenza si svolge per ordine del Comitato oppure su richiesta di almeno 20 persone delegate o della Fondazione SWICA.

## **Art. 9 Assemblea dei delegati, composizione**

1. L'Assemblea dei delegati è composta:
  - a) dalle persone delegate delle regioni di mercato;
  - b) dalle persone che rappresentano la Fondazione SWICA, a condizione che siano membri dell'associazione.
2. L'Assemblea dei delegati è presieduta dalla presidenza del Comitato o, in sua assenza, da un altro membro del Comitato designato da quest'ultimo.
3. Il Comitato può, su richiesta delle persone delegate presenti, delegare loro il diritto di scegliere al proprio interno una/un presidente del giorno che presieda l'Assemblea dei delegati o singoli punti all'ordine del giorno.
4. Ciascuna regione di mercato è rappresentata da un minimo di 4 a un massimo di 20 persone delegate in base al relativo volume dei premi. La Fondazione SWICA conta quale regione di mercato senza persone delegate.
5. Il numero totale di persone delegate che rappresentano le regioni di mercato ammonta a 80 e può essere superato per un periodo di tempo limitato.
6. Il numero di persone delegate per ogni regione di mercato corrisponde al volume dei premi della regione stessa in proporzione al volume dei premi totale del Gruppo assicurativo SWICA.  
Il calcolo delle basi determinanti per l'assegnazione alle regioni di mercato avviene ogni tre anni, all'inizio della procedura elettorale per l'elezione delle persone delegate dell'anno successivo.
7. Le persone delegate devono essere membri dell'associazione o rappresentanti di un'azienda che per il proprio personale ha un contratto collettivo in corso ai sensi della LCA o un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia in corso ai sensi della LCA o un'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF con una società del Gruppo SWICA. Né i membri né le/i rappresentanti delle aziende possono essere dipendenti di un'assicurazione malattia o di una società del Gruppo SWICA o di un'assicurazione malattia esterna al Gruppo SWICA. La composizione dell'Assemblea dei delegati deve rappresentare in modo equilibrato i sessi, i privati e le aziende.
8. La durata del mandato delle persone delegate è di tre anni. Decorre dal giorno successivo all'elezione ai sensi dell'art. 9, cifra 9, lettera g del presente statuto e termina il giorno dell'Assemblea dei delegati che conclude la procedura di elezione successiva. La rielezione è consentita. Le persone delegate che hanno compiuto 70 anni o che hanno completato 12 anni di mandato si dimettono dopo l'Assemblea dei delegati successiva. Se una persona delegata si ritira durante il mandato, l'elezione della o del subentrante avviene, di regola, nel corso dell'elezione ordinaria successiva.
9. Le persone delegate di una regione di mercato sono elette mediante una votazione per corrispondenza, limitata ai membri di detta regione di mercato, in base alle regole seguenti:
  - a) Alla direzione regionale della rispettiva regione di mercato spetta il diritto di proporre candidate e candidati.
  - b) Il Comitato sottopone ai membri della rispettiva regione di mercato una proposta scritta con tutte le candidate e tutti i candidati designate/i.
  - c) Ogni membro può dare il suo voto a tante candidate/i quanti sono i mandati da assegnare in seno alla sua regione di mercato.
  - d) Se il numero delle candidature non è superiore al numero delle persone da eleggere, sono considerate/i tacitamente elette/i tutte le candidate e tutti i candidati proposti.
  - e) La revisione interna del Gruppo SWICA convalida la procedura di elezione e i risultati delle votazioni per corrispondenza nelle regioni di mercato.
  - f) Il Comitato informa sull'esito delle votazioni in occasione dell'Assemblea dei delegati.
  - g) Il giorno dell'Assemblea ordinaria dei delegati è considerato come giorno delle elezioni.

## Art. 10 Assemblea dei delegati, convocazione

1. Il luogo e la data dell'Assemblea dei delegati sono stabiliti dal Comitato. L'Assemblea ordinaria si svolge ogni anno, al più tardi entro la fine di giugno, mentre un'assemblea straordinaria sarà tenuta ogni volta che il Comitato lo riterrà necessario oppure quando almeno 20 persone delegate o la Fondazione SWICA lo richiederanno per iscritto indicando al Comitato i punti all'ordine del giorno.
2. All'Assemblea ordinaria dei delegati l'Ufficio di revisione deve sempre essere rappresentato. Esso ha la facoltà di convocare indipendentemente un'Assemblea straordinaria dei delegati.
3. Le assemblee straordinarie dei delegati devono possibilmente avere luogo entro tre mesi dalla ricezione della richiesta scritta motivata.
4. L'Assemblea dei delegati è suddivisa in tre parti. La parte principale tratta ogni volta argomenti relativi agli sviluppi politici di attualità e temi legati al diritto sanitario e assicurativo. Nella seconda parte viene illustrato l'andamento degli affari del Gruppo SWICA. Nella terza parte sono trattati i punti all'ordine del giorno statutari.
5. Entro la metà di aprile che precede l'Assemblea dei delegati, il Comitato comunica alle persone delegate il luogo e la data in cui si terrà l'Assemblea, il tema principale proposto e i punti all'ordine del giorno previsti secondo lo statuto.
6. Le domande delle persone delegate all'attenzione dell'Assemblea ordinaria dei delegati devono essere inviate al Comitato, per iscritto e motivate, entro 14 giorni dalla notifica dei punti all'ordine del giorno previsti.
7. L'Assemblea dei delegati deve essere convocata per iscritto, almeno 20 giorni prima del giorno dell'Assemblea stessa, corredata dal conto annuale, dal rapporto dell'ufficio di revisione e dall'elenco dei punti all'ordine del giorno.
8. I temi che non sono stati inclusi nell'ordine del giorno entro i termini previsti non possono essere oggetto di delibera.

## Art. 11 Assemblea dei delegati, svolgimento e delibere

1. Di regola l'Assemblea dei delegati ha luogo con la presenza fisica del Comitato, delle persone delegate e di una rappresentanza della Fondazione SWICA.  
In casi giustificati il Comitato può svolgere l'Assemblea dei delegati per iscritto o virtualmente quale trasmissione digitale, a condizione che l'autenticazione della partecipazione e la convalida della votazione possano essere assicurate con un dispendio ragionevole.
2. L'Assemblea dei delegati è atta a deliberare se
  - a) è stata convocata in modo regolare ed
  - b) è rappresentata almeno la maggioranza di tutte le regioni di mercato. Una regione di mercato è considerata presente e con diritto di voto se è presente almeno un terzo delle persone delegate elette di tale regione di mercato. Se il quorum non viene raggiunto, il Comitato può riconvocare l'Assemblea dei delegati oppure disporre una delibera ai sensi dell'art. 11, cifra 1, cpv. 2 del presente statuto.
3. La Fondazione SWICA esercita il suo diritto di voto all'Assemblea dei delegati tramite le sue e i suoi rappresentanti aventi diritto di voto.
4. Il totale dei voti dell'Assemblea dei delegati ammonta a 100, di cui 80 al massimo spettano alle persone delegate dell'associazione e almeno 20 alla Fondazione SWICA.  
Una regione di mercato può esprimere al massimo tanti voti quante sono le persone delegate che le sono attribuite ai sensi dell'art. 9, cifra 6 del presente statuto. La Fondazione SWICA dispone, come regione di mercato, di 20 voti. La rappresentanza di persone delegate dell'associazione da parte di altre persone delegate o di terzi non è ammessa.
5. Fatta eccezione per le «delibere importanti» ai sensi dell'art. 11, cifra 7 del presente statuto, l'Assemblea dei delegati adotta le proprie delibere con scrutinio palese e a maggioranza semplice dei voti espressi. Le elezioni del Comitato si svolgono con voto segreto nel caso esistano più candidate/i per un posto vacante. Nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, nel secondo turno la maggioranza semplice dei voti emessi. I voti non validi e le astensioni di voto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione del quorum. In caso di parità dei voti, decide il voto della/del presidente del Comitato.

6. Su disposizione della persona incaricata di presiedere l'Assemblea dei delegati o su richiesta del 10 per cento delle persone delegate presenti all'Assemblea, le elezioni e le votazioni devono svolgersi con voto segreto.
7. Quelle seguenti sono considerate «delibere importanti» e richiedono il 75 per cento dei voti presenti all'Assemblea dei delegati e l'approvazione della Fondazione SWICA:
  - a) delibera sulla fusione dell'associazione ai sensi dell'art. 18, cpv. 1, lettera e della legge sulla fusione (LFus);
  - b) delibera sulla trasformazione dell'associazione ai sensi dell'articolo 64, cpv. 1, lettera e LFus;
  - c) delibera su una modifica effettiva dello scopo dell'associazione in seguito alla vendita di una partecipazione determinante;
  - d) delibera sullo scioglimento totale o parziale dell'associazione;
  - e) delibera sulla modifica dell'articolo 20 del presente statuto.

### **Art. 12 Assemblea dei delegati, competenze**

1. All'Assemblea dei delegati competono:
  - a) l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei delegati;
  - b) l'accettazione del conto annuale;
  - c) l'accettazione del rapporto dell'ufficio di revisione;
  - d) il discarico del Comitato;
  - e) le modifiche dello statuto;
  - f) lo scioglimento dell'associazione;
  - g) l'elezione e la revoca della/del presidente e degli altri membri del Comitato, salvo la persona membro del Comitato eletta dalla Fondazione SWICA;
  - h) l'elezione e la revoca dell'ufficio di revisione.
2. I membri del Comitato eletti dall'Assemblea dei delegati e designati dalla Fondazione SWICA sono considerati come candidate/i per l'elezione alla posizione di membro del Consiglio d'amministrazione di SWICA Holding AG all'attenzione dell'Assemblea generale di questa società.

### **Art. 13 Comitato, composizione**

1. Il Comitato è costituito da almeno tre membri, di cui uno presidente/un presidente. Fatta eccezione per la nomina della presidente/del presidente, esso si costituisce autonomamente.
2. La Fondazione SWICA è rappresentata nel Comitato in misura proporzionale al valore della sua partecipazione al Gruppo assicurativo SWICA, comunque almeno da un membro. Il Consiglio di fondazione della Fondazione SWICA elegge tale membro/tali membri. Le disposizioni dell'art. 13, cifre 4 e 5 del presente statuto valgono per analogia.

3. I membri del Comitato, fatta eccezione per il/i membro/i eletto/i dalla Fondazione SWICA, devono essere membri dell'associazione, ma non possono essere dipendenti di un'altra assicurazione malattia o di una società del Gruppo SWICA.
4. I membri del Comitato restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. I membri del Comitato vengono eletti scaglionati nel tempo. La durata del mandato decorre dall'elezione e si conclude con la trattazione del punto all'ordine del giorno delle elezioni all'Assemblea generale una volta trascorsi tre anni dall'elezione oppure il successivo 30 giugno. Ogni anno viene eletto un terzo dei membri, così il rinnovo completo avviene scaglionato nel tempo su un arco di tre anni.
5. I membri del Comitato che hanno compiuto 70 anni o che hanno completato 12 anni di mandato si dimettono dal Comitato all'Assemblea dei delegati successiva. Se nel giorno dell'Assemblea dei delegati un membro ha completato più della metà della durata del suo mandato triennale, lascerà il Comitato solo alla scadenza del proprio mandato. Se un membro si dimette durante il mandato, l'elezione del successore per la durata residua del mandato del membro uscente avviene in occasione dell'Assemblea dei delegati successiva.

### **Art. 14 Comitato, delibere**

1. Le sedute del Comitato si svolgono ogniqualvolta ciò sia richiesto dagli affari oppure se almeno tre membri del Comitato stesso lo richiedono.
2. Il Comitato è atto a deliberare se sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.
3. Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità il voto della/del presidente è decisivo.
4. Le delibere possono essere adottate oralmente e per iscritto utilizzando mezzi analogici e digitali. Tuttavia, possono essere adottate per iscritto solo nel caso in cui nessun membro richieda la deliberazione orale. Le delibere adottate per iscritto devono raccogliere la maggioranza assoluta dei voti di tutti i membri del Comitato. Per le delibere del Comitato viene redatto un verbale.

#### Art. 15 Comitato, competenze

1. Il Comitato può deliberare su tutte le questioni che, in conformità alla legge o allo statuto, non sono state attribuite all'Assemblea dei delegati. I dettagli possono essere definiti in un regolamento interno.
2. Il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:
  - a) direzione generale dell'associazione ed emissione delle direttive necessarie;
  - b) emissione di un regolamento interno e di eventuali altri regolamenti;
  - c) convocazione e svolgimento dell'Assemblea dei delegati;
  - d) presentazione di candidature per la funzione di persona delegata;
  - e) organizzazione del procedimento elettorale delle persone delegate secondo l'articolo 9, cifra 9 del presente statuto;
  - f) preparazione degli affari da trattare in seno all'Assemblea dei delegati ed esecuzione delle delibere;
  - g) tutti gli affari non espressamente assegnati all'Assemblea dei delegati.
3. Il Comitato può delegare una parte o la totalità della gestione degli affari a singoli membri o a una direzione. Se la gestione degli affari non viene delegata, essa compete a tutti i membri del Comitato.

#### Art. 16 Rappresentanza

Il Comitato regola la rappresentanza dell'associazione.

#### Art. 17 Ufficio di revisione

1. L'Assemblea dei delegati nomina per almeno un anno un ufficio di revisione, che può anche essere rieleto. Il criterio di indipendenza dei revisori si basa sulla legge.
2. L'adempimento degli obblighi di verifica e di rendiconto che incombono all'ufficio di revisione avviene applicando per analogia le basi legali e i principi elaborati in base alla prassi concernente la revisione di società anonime.

#### Art. 18 Finanziamento

1. L'associazione si finanzia con:
  - a) i ricavi derivanti dalle quote di partecipazione delle società da essa detenute;
  - b) i contributi e le sovvenzioni di ogni genere versati da soggetti e istituzioni privati e pubblici.
2. Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

#### Art. 19 Contabilità, anno contabile

Il Comitato definisce l'anno di esercizio dell'associazione.

## IV. Scioglimento e liquidazione

#### Art. 20 Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento, rispettivamente lo scioglimento parziale dell'associazione, può essere deciso soltanto dall'Assemblea dei delegati.
2. Con la decisione di scioglimento, rispettivamente di scioglimento parziale ai sensi dell'articolo 20 cifra 1 del presente statuto, il Comitato viene autorizzato a:
  - a) trasferire il patrimonio interessato da tale decisione come donazione a Fondazione SWICA Organizzazione sanitaria con sede a San Gallo (IDI: CHE-109.509.397), purché ciò sia compatibile con lo scopo della fondazione oppure
  - b) se una donazione ai sensi dell'articolo 20, cifra 2, lettera a del presente statuto non fosse possibile, trasferire il patrimonio a una fondazione di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 81, capoverso 1 del Codice civile svizzero con i seguenti valori di riferimento:

- **Nome della fondazione:** dal nome della fondazione deve emergere che la stessa è un'istituzione del Gruppo assicurativo SWICA.
- **Scopo della fondazione:** la fondazione di nuova istituzione deve avere lo scopo seguente: «Detiene e gestisce partecipazioni azionarie in imprese del Gruppo assicurativo SWICA con l'obiettivo di assicurare la stabilità e la continuità del Gruppo stesso. Può acquisire partecipazioni in altre imprese, detenere investimenti e accumulare ulteriore patrimonio per assicurare la propria indipendenza. Si adopera attivamente a favore del consolidamento del settore sanitario svizzero, nell'ambito del quale può sostenere progetti nei campi dell'insegnamento, della ricerca e della prevenzione».
- **Organizzazione della fondazione:** la fondazione di nuova istituzione ha un consiglio di fondazione costituito da almeno tre membri. Il consiglio di fondazione è autorizzato a stabilire la sua organizzazione con un regolamento organizzativo.
- **Sede della fondazione:** Winterthur (ZH).

## V. Disposizioni finali e transitorie

### Art. 21 Disposizioni transitorie

1. Il Comitato è autorizzato a emanare disposizioni transitorie e ad apportare correzioni redazionali, a condizione che dalle stesse non risulti una modifica del contenuto materiale dello statuto.
2. Per l'attuazione delle limitazioni d'età e della durata di mandato per le persone delegate secondo l'articolo 9 cifra 8, vale un periodo di transizione di tre anni; questa regola sarà applicata per la prima volta dal 1° gennaio 2026.
3. Se a seguito del trasferimento delle regioni precedenti alle nuove regioni di mercato il numero di persone delegate in singole regioni dovesse risultare eccessivo, queste ultime resteranno in carica fino alle loro dimissioni.
4. Nel caso in cui le persone delegate in carica siano più numerose di quelle assegnate alla regione, nelle elezioni e votazioni dell'Assemblea dei delegati i voti in eccesso verranno detratti dai voti a favore o contrari seguendo il rapporto di voto dei voti espressi.
5. L'insediamento della rappresentanza della Fondazione SWICA nel Comitato avverrà nel quadro della prossima elezione sostitutiva di un membro del Comitato.

### Art. 22 Entrata in vigore

Le modifiche al presente statuto entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione da parte delle persone delegate, purché lo statuto non preveda disposizioni divergenti.

Winterthur, 10 giugno 2023

Per l'Associazione SWICA Organizzazione sanitaria:



Dr. Carlo Conti

Presidente  
del Comitato



Dr. Ruth Fleisch Silvestri

Vicepresidente  
del Comitato